

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura i rischi Infortuni, Invalidità Permanente da Malattia e Assistenza degli individui e della famiglia.



Che cosa è assicurato?

✓ **Infortuni:** le conseguenze degli Infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali e non professionali coperte.

Le garanzie Infortuni sono:

- **Invalidità permanente da Infortunio:** pagamento di un indennizzo all'assicurato in caso di invalidità permanente da infortunio che si verifichi entro due anni dall'infortunio stesso.
- **Morte:** pagamento di un importo pari alla somma assicurata ai beneficiari designati dall'assicurato, in caso di morte conseguente a infortunio.
- **Inabilità temporanea:** pagamento di una diaria giornaliera all'assicurato per un periodo massimo di 365 giorni in caso di inabilità temporanea da infortunio.
- **Spese di cura:** rimborso delle spese mediche sostenute dall'assicurato a seguito di infortunio.
- **Indennità Ricovero Ospedaliero:** pagamento all'assicurato delle seguenti diarie: (i) diaria giornaliera per un massimo di 365 giorni durante il periodo di ricovero (ii) diaria giornaliera post ricovero per un periodo forfettario pari al doppio della durata del ricovero, per un massimo di 60 giorni; (iii) diaria giornaliera in caso di applicazione di un apparecchio di contenzione, sino alla data di rimozione dell'apparecchio e per un massimo di 60 giorni; e (iv) diaria giornaliera in caso di frattura ossea per un massimo di 30 giorni.

Le garanzie Morte, Inabilità temporanea, Spese di cura e Indennità Ricovero Ospedaliero possono essere acquistate solo se è stata acquistata la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio.

✓ **Invalidità permanente da Malattia:** pagamento di un indennizzo all'assicurato in caso di invalidità permanente da malattia, a condizione che quest'ultima si sia manifestata durante il periodo di efficacia della polizza.

✓ **Assistenza Infortuni:** questa garanzia opzionale può essere acquistata in abbinamento alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio. A seguito di infortunio vengono fornite prestazioni di Assistenza alla persona con possibilità di scelta tra una forma base ed una forma top.

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

✗ **Con riferimento alle garanzie Infortuni:**

- persone affette da alcolismo, insulinodipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
- persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino l'ottantesimo anno di età. Nel caso in cui l'assicurato compia ottanta anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva;
- le seguenti attività professionali: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense.

Se nel corso del periodo di validità della polizza si verifichi un cambiamento dell'attività professionale dichiarata dall'assicurato, Zurich non corrisponderà alcun indennizzo se l'attività svolta dall'assicurato al momento dell'Infortunio rientri nell'elenco sopra riportato.

✗ **Con riferimento alla garanzia Invalidità permanente da Malattia:**

- persone che nel corso del periodo di validità della polizza superino il settantesimo anno di età. Nel caso in cui l'assicurato compia settanta anni durante il periodo di validità della polizza a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annuale successiva.



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alle garanzie Infortuni sono esclusi quelli:

- ! conseguenti alla pratica di sport aerei in genere e alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti;
- ! conseguenti all'uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma;
- ! conseguenti alla pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione;
- ! che si verifichino quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore, fatta eccezione per gli Infortuni subiti dall'assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l'assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall'Infortunio; l'assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell'Infortunio stesso;
- ! che si verifichino durante viaggi aerei effettuati dall'assicurato in qualità di pilota, allievo pilota o membro dell'equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso;
- ! che si verifichino quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore, quando all'assicurato sia contestato il reato di guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato superiore a 1,2 g/l, oppure senza indicazione specifica del tasso alcolemico rilevato in quanto l'assicurato si è rifiutato di sottoporsi al relativo test;

Con riferimento alla garanzia Invalidità permanente da Malattia sono escluse:

- ! le malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi prima della stipulazione della polizza, e che non siano state dichiarate dall'assicurato al momento della stipulazione della polizza con dolo o colpa grave;
- ! le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione o derivanti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.

Per le restanti esclusioni si veda il Dip Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Garanzie Infortuni e Invalidità Permanente da Malattia:** l'assicurazione vale per i danni avvenuti in tutto il mondo.
- ✓ **Garanzia Assistenza Infortuni:** le prestazioni non sono fornite nei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione della polizza il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, verificando con attenzione l'esattezza delle dichiarazioni rese. In caso di acquisto della garanzia Invalidità Permanente da Malattia il contraente deve compilare il questionario anamnestico in maniera precisa e veritiera. Nel corso della polizza il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo eventuali modifiche relativamente alle informazioni rese in precedenza, prestando particolare attenzione al cambiamento di professione dell'assicurato. **Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, comprese quelle presenti nel questionario anamnestico, o la mancata comunicazione delle variazioni alle informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.**
- Il contraente e se persona diversa l'assicurato, devono comunicare alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato alla Compagnia o all'intermediario assicurativo al momento della sottoscrizione della polizza. In caso di polizza di durata annuale il contraente può richiedere il frazionamento del premio in rate semestrali senza alcun onere aggiuntivo, o in rate trimestrali o quadrimestrali con un onere aggiuntivo pari al 4% del premio. Se la polizza ha una durata inferiore all'anno solare il premio deve essere pagato in un'unica soluzione. In caso di polizza di durata poliennale il premio può essere pagato o in un'unica soluzione (premio unico anticipato) oppure periodicamente alle scadenze indicate in polizza (premio unico ricorrente).

Il premio è interamente dovuto per tutta la durata della polizza e può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito e denaro contante per l'importo massimo stabilito dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alla data indicata in polizza oppure alla data del pagamento del premio o della prima rata di premio, se successiva, può avere durata annuale, infrannuale o poliennale e finisce alla data indicata in polizza. La copertura prevede tacito rinnovo annuale, salvo disdetta inviata da una delle parti con le modalità indicate alla sezione successiva.



Come posso disdire la polizza?

La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata da inviare almeno trenta giorni prima della scadenza originaria della polizza oppure, per le polizze che si siano già tacitamente rinnovate, prima di ciascuna scadenza annuale successiva.

Ciascuna parte può recedere dalla polizza a seguito di sinistro, con preavviso di 30 giorni, inviando una comunicazione all'altra parte con lettera raccomandata entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, fatta eccezione per la garanzia Invalidità permanente da Malattia, per cui il recesso per sinistro non è esercitabile.

In caso di polizza di durata poliennale il contraente non può recedere dalla polizza per i primi cinque anni nel caso in cui la Compagnia abbia riconosciuto una riduzione di premio. Trascorso il quinquennio il contraente può recedere, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.